



Prot. 38253 R.U.

## IL DIRETTORE

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43, e in particolare gli articoli 50, 51 e 52 che dettano norme relative agli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale;

Visto il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 3 maggio 1957, n.686;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 1970, n.1077;

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n.487, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196;

Considerata la necessità di indire, ai sensi del citato art. 50 del Testo Unico n. 43/1973, gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale;

## ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

### Art. 1

Sono indetti gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, ai sensi dell'articolo 50 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

## Art.2

Possono partecipare agli esami coloro che, alla data di pubblicazione della presente determinazione:

- a) abbiano conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
- b) risultino, alla medesima data, iscritti da almeno due anni nel registro circoscrizionale del personale ausiliario di cui all'articolo 46 del Testo Unico approvato con D.P.R. 23/1/1973, n.43, quali ausiliari degli spedizionieri doganali abilitati ad operare presso una circoscrizione doganale;
- c) siano in possesso della cittadinanza italiana o di paesi della UE ovvero di altri stati esteri che accordano in materia uguale trattamento ai cittadini italiani;
- d) godano dei diritti politici.

Sono esclusi dalla procedura coloro che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, per uno dei delitti non colposi contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica e contro il patrimonio, previsti dai titoli secondo, settimo e tredicesimo del libro secondo del codice penale e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni.

L'Agenzia si riserva inoltre la facoltà di escludere, in ogni momento dalla procedura, i candidati che non appaiano meritevoli della fiducia dell'Amministrazione per il loro comportamento in rapporto alle leggi finanziarie e a quelle relative alla disciplina economica e valutaria.

## Art.3

Il requisito della iscrizione nel registro degli ausiliari non è richiesto agli aspiranti che risultino trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a) abbiano prestato servizio per almeno due anni nelle dogane con mansioni direttive, di concetto ed esecutive, ovvero nella Guardia di Finanza in qualità di ufficiale o sottufficiale;
- b) siano iscritti nell'elenco compartimentale di cui all'articolo 44 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n.43/73.

Per gli aspiranti che si trovino nella condizione di cui alla precedente lettera b) e che alla data di pubblicazione della presente determinazione abbiano maturato una anzianità di iscrizione nell'elenco predetto di almeno sette anni si prescinde dal richiedere il possesso del titolo di studio, ai sensi dell'articolo 126 del D.P.R. 18 febbraio 1971, n.18, e successive modificazioni.

## Art. 4

Le domande di ammissione agli esami, redatte su carta libera e nella forma indicata nello schema annesso alla presente determinazione e disponibile anche nel sito Internet dell'Agenzia delle dogane: [www.agenziadogane.it](http://www.agenziadogane.it), devono essere presentate, a mano ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'Agenzia delle Dogane –Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti – Ufficio per i Servizi all'Utente e per i Traffici di Confine - Via Mario Carucci n.71 - 00143 -

Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione nel citato sito internet dell'Agenzia delle dogane.

Della pubblicazione della presente determinazione si darà anche notizia con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° serie speciale – Concorsi ed Esami.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Ufficio, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento la data di spedizione è comprovata dal timbro dell'ufficio postale.

Qualora il termine di presentazione scada in giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

La domanda presentata o spedita oltre il termine stabilito al precedente comma 1 ovvero la mancata sottoscrizione della domanda o l'omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti per l'ammissione comporterà l'esclusione dagli esami.

L'Agenzia non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda o di altre comunicazioni dipendente da mancata o inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva o inesatta segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Agenzia stessa.

#### Art.5

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

- 1) cognome, nome e codice fiscale;
- 2) data e luogo di nascita;
- 3) residenza;
- 4) cittadinanza italiana o altra ammessa, ai sensi del precedente art. 2 lett. c);
- 5) comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;
- 6) di non avere riportato condanne penali;
- 7) di non avere in corso procedimenti penali;
- 8) di non essere stati interdetti dai pubblici uffici né destituiti ovvero licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- 9) titolo di studio posseduto, specificando l'istituto presso il quale è stato conseguito e in quale data, ovvero di trovarsi nella condizione prevista dall'articolo 3, secondo comma, della presente determinazione;
- 10) di essere iscritti negli elenchi o nei registri previsti dagli articoli 44 e 46 del Testo Unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43, indicando la decorrenza dell'iscrizione e gli eventuali periodi di interruzione, ovvero di trovarsi nella condizione di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a) della presente determinazione;
- 11) il proprio domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, presso il quale desiderano che siano inviate eventuali comunicazioni.

Nella domanda il candidato autocertifica, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di ammissione e del titolo di studio richiesto.

La domanda deve recare la firma autografa del candidato e ad essa deve essere allegata copia fotostatica di un documento d'identità, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del citato D.P.R. n. 445/2000.

L'Agenzia si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato è escluso dalla procedura selettiva, ferme restando le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle legge speciali in materia.

La firma da apporre in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione.

Ai candidati disabili si applicano le disposizioni di cui agli artt. 20 della legge n. 104/1992 e 16 della legge n. 68/1999, che consentono agli interessati di usufruire dei tempi aggiuntivi e dei sussidi previsti in relazione all'handicap. La condizione di inabilità deve essere attestata mediante idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente ovvero mediante dichiarazione sostitutiva nella quale si faccia riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento dell'invalidità.

#### Art.6

I candidati sono ammessi con riserva agli esami. L'Agenzia, con provvedimento motivato, può escludere dagli esami, in qualunque momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove di esame, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

#### Art.7

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica con relazione scritta e in un colloquio.

La prima delle anzidette prove verte su una delle seguenti materie:

- a) istituzioni di diritto privato;
- b) principi di scienza delle finanze;
- c) nozioni di diritto tributario.

La seconda prova consiste nella compilazione di dichiarazioni doganali, integrate da una relazione scritta sugli adempimenti connessi con le singole operazioni.

Il colloquio verte, oltre che sulle materie che possono formare oggetto delle prove scritta e pratica, anche sulle seguenti materie:

- a) nozioni di diritto amministrativo;
- b) nozioni di diritto della navigazione (marittima ed aerea);
- c) nozioni di merceologia;
- d) nozioni di geografia economica e commerciale;
- e) nozioni di statistica generale ed economica;

- f) nozioni sulle disposizioni di carattere economico e valutario concernenti gli scambi con l'estero;
- g) cenni generali sui trattati e sugli accordi doganali, commerciali e di navigazione, con particolare riguardo ai trattati istitutivi delle Comunità europee.

#### Art.8

Il **29 ottobre 2010** nel sito internet dell'Agenzia delle dogane sarà data comunicazione del giorno, dell'ora e dell'ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte.

Della pubblicazione della stessa comunicazione si darà anche notizia con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4<sup>a</sup> serie speciale – Concorsi ed Esami.

Detta comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per cui i candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla partecipazione all'esame, si dovranno presentare a sostenere le prove scritte, senza alcun altro preavviso od invito, nei locali e nei giorni indicati.

La mancata presentazione dei candidati senza giustificato motivo nella sede di esame nei giorni indicati nella predetta comunicazione comporterà l'esclusione dagli esami.

Ai candidati che avranno superato la prova scritta e la prova pratica con relazione scritta sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere il colloquio.

#### Art.9

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno ventuno trentesimi in ciascuna delle due prove scritte d'esame.

Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una votazione di almeno ventuno trentesimi.

#### Art. 10

I candidati, per essere ammessi a sostenere le prove, dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

#### Art. 11

Qualora la data per il colloquio sia stabilita oltre sei mesi dalla sottoscrizione dell'istanza di ammissione agli esami, il concorrente che abbia superato il colloquio stesso dovrà presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data del colloquio all'Agenzia delle Dogane – Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti – Ufficio per i Servizi all'Utente e per i Traffici di Confine - Via Mario Carucci, n. 71, 00143 Roma -, una dichiarazione sostitutiva, comprovante il possesso dei soli stati, fatti o qualità soggetti a modificazione.

L'Agenzia delle Dogane si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dalla procedura concorsuale, ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000.

## Art.12

L'elenco dei candidati riconosciuti idonei sarà approvato con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e pubblicato nel sito internet e nel Bollettino ufficiale della medesima Agenzia; di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4<sup>a</sup> serie speciale – Concorsi ed Esami .

I concorrenti compresi nell'elenco degli idonei, se in possesso anche degli altri requisiti indicati nell'art.48 del Testo Unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43, potranno conseguire, a domanda, la nomina a spedizioniere doganale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del Testo Unico medesimo.

## Art. 13

Con successiva determinazione si provvederà alla nomina della commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 50 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43.

## Art. 14

L'Agenzia si impegna a trattare tutti i dati forniti dai candidati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura selettiva e all'eventuale successivo provvedimento di rilascio della patente di spedizioniere doganale.

## Art.15

La presente determinazione sarà pubblicata nel sito internet dell'Agenzia delle dogane. Della stessa pubblicazione si darà anche notizia con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4<sup>a</sup> serie speciale – Concorsi ed Esami.

## Art. 16

Avverso la presente determinazione può essere prodotto ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Roma, 9 aprile 2010

**IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

**Giuseppe Peleggi**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.L.vo 39/93)